

ACQUISTO IN LEASING DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

L'acquisto in leasing dell'abitazione principale

La Legge di Stabilità 2016 disciplina per la prima volta la possibilità per le **persone fisiche non esercenti attività d'impresa** di acquistare **l'abitazione principale in leasing**, inserendo una serie di disposizioni che disciplinano i rapporti tra le parti oltreché dei vantaggi fiscali per l'acquirente/utilizzatore dell'immobile.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Leasing prima casa: per le agevolazioni rileva la data del contratto

I contribuenti che intendono fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge di Stabilità 2016 per il leasing immobiliare della **prima casa** dovranno **stipulare il relativo contratto** nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2016** e il **31 dicembre 2020**.

In questi casi la **sottoscrizione del contratto** attribuirà il diritto a fruire delle **maggiori detrazioni**, anche oltre il 31 dicembre 2020, laddove la durata del leasing immobiliare dovesse protrarsi - come sicuramente si verificherà - ben oltre la fine di tale annualità.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - 730 precompilato, spese sanitarie e privacy

Lavoro - INPS: minimali e massimali per il 2016

Impresa - Imprese sottoposte a procedura concorsuale

Scadenze dal **28 gennaio** all'**11 febbraio 2016**

ADEMPIMENTI

ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE IN LEASING

di Antonio Gigliotti

Premessa

I co. 76 - 82, 84 della Legge di Stabilità 2016 (l. 208/2015) disciplinano per la prima volta la possibilità per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa di acquistare **l'abitazione principale in leasing**, inserendo una serie di disposizioni che disciplinano i rapporti tra le parti oltreché dei vantaggi fiscali per l'acquirente/utilizzatore dell'immobile.

La regolamentazione del rapporto tra le parti

Con la Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta una nuova disciplina di favore per incentivare l'utilizzo del contratto di leasing finalizzato all'acquisto, da parte delle persone fisiche non esercenti attività d'impresa, dell'abitazione principale.

Le modifiche sono tese a ridurre la minore convenienza del leasing rispetto al mutuo ipotecario.

In base alle indicazioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, con il contratto di locazione finanziaria:

- la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto).
- alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.

All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a, legge fallimentare).

DISPOSIZIONE LEGISLATIVA

“Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.”

Il Legislatore, nel disciplinare la fattispecie contrattuale, concentra l’attenzione sulla **risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore e sulla possibilità di sospendere i pagamenti.**

1. risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore:

⇒ il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere a quest’ultimo quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato. Tale somma è ridotta dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.

2. sospensione pagamenti

⇒ è possibile richiederla per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo (in tal caso la proroga del contratto per il corrispondente periodo sarà automatica). Il beneficio della sospensione è subordinato al ricorrere di specifici eventi verificatisi in seguito alla stipula del contratto. Tra questi la cessazione del rapporto di lavoro non dipendente da risoluzione consensuale, pensionamento, dimissioni o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Al termine del periodo di sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originaria, salvo diverso accordo eventualmente intervenuto tra le parti per la rinegoziazione delle condizioni contrattuali. La sospensione, in ogni caso, non determina l’applicazione di alcuna commissione o spesa d’istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

⇒ Per quanto riguarda le modalità di ripresa dei pagamenti al termine della sospensione, quest'ultima non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Per l'eventuale rilascio dell'immobile, alla società di leasing è consentito avvalersi del procedimento per convalida di sfratto.



Nota bene

Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni sulla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore

I vantaggi fiscali

Sul piano fiscale, la norma introduce un regime di favore per incentivare il ricorso alla nuova tipologia contrattuale, con applicazione limitata al periodo ricompreso tra il **1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020**.

Nello specifico, con l'aggiunta della lettera i-sexies) all'art. 15, comma 1, TUIR, si prevede la

- detraibilità dall'IRPEF, nella misura del 19%, dei canoni e dei relativi oneri accessori fino a 8.000 euro;
- detraibilità del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale fino a 20.000 euro;

a condizione che le spese siano sostenute da giovani under 35, con un reddito non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto che non risultino proprietari di immobili abitativi.

A parità delle restanti condizioni richieste, l'importo **detraibile ai fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4 mila euro per i canoni e 10 mila per il costo di acquisto)** per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni.

Con la medesima decorrenza, la norma introduce un regime fiscale agevolato anche con riferimento all'imposta di registro.

Nello specifico si prevede:

⇒ **l'applicazione dell'aliquota dell'imposta di registro nella misura dell'1,5%** per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986.

- ⇒ **l'applicazione dell'aliquota dell'imposta di registro nella misura dell'1,5%** per gli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986 ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto. Tali cessioni saranno soggette ad aliquota del 9% ove il contratto di locazione finanziaria ceduto dall'utilizzatore e avente a oggetto un immobile abitativo che non soddisfi le condizioni richieste per l'aliquota agevolata dell'1,5%.

AGEVOLAZIONI ACQUISTO CASA IN LEASING

Detrazione IRPEF del 19% di cui alle nuove lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del comma 1 dell'art. 15, TUIR, relativamente:

- ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000;
- al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000.

- il soggetto interessato:
 - ✓ abbia un'età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all'atto della stipula del contratto;
 - ✓ non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un'età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.

Sono previste altresì le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

- è applicata l'imposta di registro dell'1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti "prima casa", in capo all'utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;

In caso di cessione del contratto di leasing in esame da parte dell'utilizzatore, è applicabile l'imposta di registro del 9%, ridotta all'1,5% in presenza delle condizioni "prima casa".

L'agevolazione in esame è applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020.

La decorrenza

Le disposizioni legislative in commento si applicano dal **1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020**.

Una interpretazione letterale della norma porterebbe a ritenere che le detrazioni in questione troverebbero applicazione per un periodo limitato, dal **1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020**.



Nota bene

In sostanza, il beneficio fiscale non sarebbe più applicabile dal **1° gennaio 2021**

Tale interpretazione, se ritenuta valida, indurrebbe ad applicare la maggiore detrazione sugli acquisti di abitazione principali in leasing effettuati in tale periodo.

Tuttavia, la Relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2016 offre una diversa interpretazione, facendo riferimento alla data di stipula del contratto di leasing.

Sulla questione attendiamo una presa di posizione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

CHECK LIST

ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE IN LEASING

AMBITO SOGGETTIVO	<input type="checkbox"/> PERSONE FISICHE NON ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA
AMBITO OGGETTIVO	<input type="checkbox"/> Immobili abitativi destinati ad essere utilizzati come abitazione principale
CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE	<input type="checkbox"/> Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
RIFERIMENTO TERMPOTALE	<input type="checkbox"/> Stipula del contratto di leasing nel periodo 01.01.2016 – 31.12.2020
AGEVOLAZIONI FISCALI	<input type="checkbox"/> GIOVANI UNDER 35 <input type="checkbox"/> ALTRI SOGGETTI

GIOVANI UNDER 35	
CHI SONO	<input type="checkbox"/> Titolare del contratto di leasing non abbia compiuto 35 anni di età
REQUISITI REDDITUALI	<input type="checkbox"/> Reddito complessivo INFERIORE a 55.000 euro
AGEVOLAZIONI FISCALI	<p>Detrazione IRPEF del 19% relativamente:</p> <input type="checkbox"/> ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000; <input type="checkbox"/> al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000.
CUMULABILITA' AGEVOLAZIONI	<input type="checkbox"/> É ragionevole ritenere che le due detrazioni: <ul style="list-style-type: none"> ↘ quella relativa all'importo dei canoni ↘ quella relativa al costo di riscatto, siano cumulabili trovando applicazione su piani distinti. I due massimali, quindi, possono essere cumulati. Il massimo del beneficio si otterrà laddove nello stesso

	<p>periodo di imposta il contribuente effettui il pagamento di canoni di locazione di importo superiore a 8.000 euro e riscatti il bene sostenendo un costo superiore a 20.000 euro.</p> <p>In questo caso la detrazione ammonterà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ nel primo caso, a 1.520 euro ↳ nel secondo caso a 3.800 euro, <p>per un importo complessivamente spettante pari a 5.320 euro.</p>
--	--

ALTRI SOGGETTI	
CHI SONO	<input type="checkbox"/> Titolare del contratto di leasing che ha già compiuto 35 anni di età
REQUISITI REDDITUALI	<input type="checkbox"/> reddito complessivo INFERIORE a 55.000 euro
AGEVOLAZIONI FISCALI	<p>Detrazione IRPEF del 19% relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 4.000; <input type="checkbox"/> al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 10.000.
CUMULABILITA' AGEVOLAZIONI	SI

DA SAPERE

Leasing prima casa: per le agevolazioni rileva la data del contratto

di Nicola Forte - tratto da "IPSOA - IL QUOTIDIANO"

I contribuenti che intendono fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge di Stabilità 2016 per il leasing immobiliare della prima casa dovranno stipulare il relativo contratto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020.

In questi casi la sottoscrizione del contratto attribuirà il diritto a fruire delle maggiori detrazioni, anche oltre il 31 dicembre 2020, laddove la durata del leasing immobiliare dovesse protrarsi - come sicuramente si verificherà - ben oltre la fine di tale annualità.

L'interpretazione si desume dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge n. 208/2015.

Le **difficoltà interpretative** trovano origine nella formulazione letterale della disposizione. La modifica dell'art. 15 TUIR, con l'aggiunta della lettera i-sexies.1), che prevede la maggiori detrazioni ai fini IRPEF, è stata effettuata dall'art. 1, comma 82 della legge di Stabilità per il 2016.

I **canoni di leasing** potranno essere considerati in detrazione per un importo pari a 8.000 euro anziché 4.000 euro, come previsto per gli interessi passivi sui mutui. Inoltre il soggetto che ha stipulato il contratto e pagato, al termine della locazione finanziaria, un importo a titolo di riscatto, potrà considerare in detrazione il 19% di tale somma, entro il massimale di 20.000 euro.

I **dubbi** sono dovuti alla lettura del successivo comma 84 che così recita: "Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83 si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020".

In buona sostanza, in base alla lettera della disposizione, che effettua un esplicito riferimento alla norma la quale prevede il diritto a fruire della maggiore detrazione, sembra che il beneficio fiscale non possa più essere applicato dal 1° gennaio 2021 in avanti. In buona sostanza anche per i contratti stipulati nell'arco del predetto quinquennio (2016/2020) il contribuente, dopo aver beneficiato di cinque anni di detrazioni (o per un periodo minore per i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2016), perderebbe irrimediabilmente la possibilità di ottenere i maggiori "sconti" fiscali.

In realtà l'interpretazione non è corretta, come si desume chiaramente dalla Relazione tecnica di accompagnamento alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016).

La Relazione così si esprime: "La norma in oggetto prevede l'introduzione di alcune agevolazioni in favore dei giovani per l'acquisto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, dell'abitazione principale mediante lo strumento della locazione finanziaria".

L'indicazione è molto chiara e non sussistono più incertezze.

Il legislatore ha inteso **limitare le “detrazioni rinforzate”** esclusivamente per i contratti stipulati nell'arco del predetto quinquennio. Rispettando questa condizione, le detrazioni potranno continuare ad essere fatte valere anche per gli anni successivi al 2020. Viceversa le maggiori detrazioni non potranno essere applicate qualora la stipula del contratto di locazione dovesse essere effettuata oltre tale periodo.

La Relazione tecnica consente così di superare i dubbi originati dalla formulazione letterale della disposizione sicuramente poco chiara.

D'altra parte, non avrebbe avuto alcun senso limitare temporalmente il diritto alla detrazione ad un periodo di soli cinque anni dopo aver stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2020. In questo caso il beneficio fiscale sarebbe risultato quasi vanificato e la norma non sarebbe stata in grado di incentivare il ricorso alla locazione finanziaria per l'acquisizione della prima casa.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Precompilato, spese sanitarie e privacy

L'Agenzia delle Entrate, a seguito del rinvio al 9 febbraio 2016 del termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ha modificato il precedente provvedimento del 31 luglio 2015 disponendo che, per il 2016, i contribuenti possano esercitare la propria opposizione all'invio dei dati al Sistema, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016.

Dal 10 marzo 2016, pertanto, il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l'opposizione da parte degli assistiti.

Agenzia delle Entrate, provv. 26 gennaio 2016, n. 14464

Garante protezione dati personali, lettera 25 gennaio 2016

IVA 2016: approvate le specifiche tecniche

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione IVA 2016 e IVA BASE 2016, relativi all'anno 2015.

Agenzia delle Entrate, provv. 25 gennaio 2016, n. 13749

Archivio rapporti finanziari. nuove scadenze

L'Agenzia delle Entrate ha disposto la pubblicazione della versione aggiornata del documento di istruzioni a cui attenersi nella compilazione del tracciato di segnalazione delle informazioni che affluiscono all'Archivio dei rapporti finanziari. In particolare, si riconduce esplicitamente la comunicazione integrativa annuale dei saldi e dei movimenti relativa all'anno 2015 tra le comunicazioni da inviare con il tracciato unico.

- In considerazione dei contemporanei adempimenti previsti a carico dei soggetti obbligati, viene differito al 31 marzo 2016 il termine per la comunicazione integrativa annuale 2015.

- Il termine per l'invio della comunicazione mensile dei dati dei mesi di gennaio e febbraio 2016 è stabilito al 30 aprile 2016. Il rispetto di tale termine consente, eccezionalmente, un invio ordinario di una comunicazione mensile relativa al un mese anteriore al mese precedente.

Agenzia delle Entrate, provv. 25 gennaio 2016, n. 13352

Assegni circolari in Dogana in casi eccezionali

L'Agenzia delle dogane ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di derogare al principio generale del pagamento dei diritti doganali a mezzo di bonifico bancario.

L'operatore è tenuto a specificare, in apposita istanza, gli ulteriori casi e le motivazioni per le quali intende utilizzare l'assegno circolare.

Agenzia delle Dogane, nota 25 gennaio 2016, n. 132086

Commissioni tributarie: nuova Carta dei servizi

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la nuova versione della Carta dei servizi delle Commissioni tributarie, aggiornata con le novità introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015. Il documento, unico per tutti e 124 gli uffici di segreteria dislocati sul territorio nazionale, vuole assicurare, un identico trattamento a tutti i cittadini che si rivolgono alle Commissioni tributarie, a prescindere dal loro luogo di residenza.
MEF, Carta dei servizi delle Commissioni tributarie

LAVORO

INPS: minimali e massimali per il 2016

Per l'anno 2016 il limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quello del 2015.
INPS, circ. 27 gennaio 2016, n. 11

Lavori usuranti: istanza entro il 1° marzo 2016

I lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2016, devono produrre istanza di accesso al beneficio entro il 1° marzo 2016. La nuova versione del modulo, che deve essere utilizzato per la richiesta di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti è disponibile nella sezione Modulistica, con codice AP45.
INPS, comunicato 26 gennaio 2016

Fondo Integrazione Salariale: versamenti

Definiti dall'INPS i contributi che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, finanzieranno le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, distinguendo tra datori con più di quindici dipendenti e datori di lavoro che hanno mediamente un numero di dipendenti da più di cinque a quindici. Il contributo spettante sarà per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori.
INPS, messaggio 26 gennaio 2016, n. 306

Nuovo regime forfettario: indicazioni INPS

La Legge di stabilità 2016 ha ridefinito i criteri e le caratteristiche del regime agevolato definito dall'art. 1 commi 77-84 della Legge n. 190/2014, offrendo ai contribuenti anche dei vantaggi contributivi.

L'INPS fornisce l'indicazione delle modalità di presentazione delle domande che dovranno pervenire all'istituto attraverso apposito modulo disponibile all'interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, secondo le seguenti scadenze:

- per soggetti già esercenti attività d'impresa e/o attivi in gestione al 31/12 dell'anno precedente all'anno corrente è tassativamente il giorno 28 febbraio dell'anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente)
- per i soggetti che abbiano una data di inizio attività antecedente il 31/12 dell'anno precedente all'anno corrente senza essere titolare di posizione attiva a quel giorno, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno corrente.

INPS, messaggio 25 gennaio 2016, n. 286

IMPRESA

Processo esecutivo: il ruolo dei commercialisti

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le Linee guida sul nuovo processo esecutivo. Il documento esamina le novità introdotte dal D.L. n. 83/2015 che ha profondamente modificato le procedure esecutive in particolare con riferimento alle vendite immobiliari. Le novità sono molteplici e riguardano l'obbligo da parte del giudice di delegare le operazioni di vendita dei beni immobili pignorati ai professionisti individuati dalla legge; i criteri di determinazione del valore dell'immobile; l'introduzione delle modalità telematiche per lo svolgimento della vendita; la disciplina delle offerte d'acquisto e dell'assegnazione.

CNDCEC, Linee guida sul nuovo processo esecutivo

CIGS anche con procedura concorsuale

Le imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell'esercizio di impresa, in costanza di fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in forza delle causali previste dalla previgente disciplina e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015, possono chiedere l'autorizzazione a poterne ancora fruire limitatamente al periodo già richiesto.

Min. Lavoro, circ. 22 gennaio 2016, n. 1

AGENDA

Scadenze dal 28 gennaio al 11 febbraio 2016

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su [Scadenze](#).

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	GENNAIO 2016	
Giovedì 28	Presentazione del Mod. Unico 2015 ed IRAP entro 120 giorni per modifica richiesta rimborso	
Domenica 31	Adempimenti di fine mese	
	Comunicazione al Ministero per erogazioni liberali beni culturali	
	Comunicazione dati tessera sanitaria	
	Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti	
	Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni	
	FEBBRAIO 2016	
Lunedì 1	Comunicazione periodica intermediari finanziari	
	Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	Imposta comunale sulla pubblicità	
	Presentazione degli elenchi Intra 12	
	Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP	
	Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese per ristrutturazioni e risparmio energetico	
Martedì 9	Comunicazione dati tessera sanitaria	